



Regolamento del Gruppo Torrentistico del Club Alpino Italiano della Sezione di Roma

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione in data 21 febbraio 2017

Titolo I COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE

Articolo 1

1. E' costituito in seno alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano il **Gruppo Torrentistico del CAI Roma** (in breve **GT CAI Roma**).
2. Logo del gruppo è la denominazione **“Otto Verticale Team”** con questo ideogramma
<< FIGURA LOGO: discensore ad otto con cascata e torrentista in discesa + denominazione gruppo >>
3. Definizioni:
 - *CAI*: Club Alpino Italiano,
 - *Sezione*: Sezione di Roma del Club Alpino Italiano,
 - *Gruppo*: Gruppo Torrentistico CAI Roma,
 - *CD della Sezione*: Consiglio Direttivo della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano,
 - *Membri*: soci della sezione CAI di Roma che aderiscono al Gruppo.
 - *Assemblea*: Assemblea dei membri del Gruppo
 - *CD*: Consiglio Direttivo del Gruppo,

Articolo 2

1. Il Gruppo si prefigge lo scopo di praticare l'attività del torrentismo e, dunque, programmare, organizzare ed effettuare escursioni in canyon, forre, ferrate ed altri percorsi in cui sia previsto l'uso di attrezzature e tecniche di progressione canyonistiche, speleologiche ed alpinistiche.
2. A tal l'uopo, in assonanza con lo Statuto e il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, il Gruppo fa proprie le seguenti finalità:
 - Promuovere l'attività dedita alla frequentazione della montagna con particolare riferimento alle gole, forre, ferrate, sentieri alpinistici e quant'altro d'interesse alla pratica del torrentismo.
 - Approfondire gli aspetti culturali e naturalistici collegati all'ambiente montano e torrentistico, adoperandosi per sensibilizzare i partecipanti alle sue attività al rispetto del medesimo.
 - Divulgare le norme di sicurezza in forra, nonché le conoscenze ed i comportamenti necessari per una sua frequentazione consapevole.
 - Creare le condizioni che favoriscono la formazione dei propri membri.
3. Il Gruppo, nello svolgimento delle attività sopraindicate, fa proprie le *Linee di indirizzo e di autoregolamentazione del CAI in materia di ambiente e tutela del paesaggio* (Nuovo Bidecalogo) , con particolare riferimento a quanto indicato nel punto 17.

Articolo 3

1. Il Gruppo ha sede e recapito presso la sede della sezione CAI di Roma.
2. A tal'uopo la Sezione mette a disposizione, senza esclusiva e nei limiti dei regolamenti in uso, gli spazi e le sale dei locali sociali.
3. Il Gruppo può usufruire, su suo impegno, della sede sociale in orari e giorni distinti dalla normale apertura settimanale della sezione CAI di Roma; questo salvo esigenze particolari richieste dal CD della sezione.



Titolo II DEI MEMBRI: ADESIONE, DIRITTI E DOVERI

Articolo 4

1. L'iscrizione al Gruppo è subordinata a quella della sezione CAI di Roma o sue sottosezioni.
2. I soci della sezione CAI di Roma che aderiscono al Gruppo vengono denominati "membri" del GT CAI ROMA.
3. L'accettazione di nuovi membri è prerogativa del CD a cui dovrà essere avanzata specifica richiesta scritta. Il CD può sottoporre il richiedente ad un periodo di prova o comunque verificarne le effettive capacità ed interessi.
4. Per ottenere l'iscrizione al Gruppo è necessario aver compiuto il 16° anno di età e per i minori di anni 18 è necessaria l'autorizzazione scritta di colui che esercita la potestà parentale.
5. Qualunque socio della Sezione di Roma, o di altre Sezioni del Club Alpino Italiano, può collaborare alle attività del Gruppo.
6. I membri, con l'accettazione, hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le iniziative tecniche e culturali promosse dal Gruppo.
 - b) partecipare alle Assemblee e, purché maggiorenni, di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo
 - c) usufruire del materiale di gruppo secondo le modalità stabilite dal CD.
7. I membri, con l'accettazione, hanno il dovere di rispettare il presente Regolamento e le delibere del CD.

Articolo 5

1. I membri sono tenuti al versamento di una quota annuale di iscrizione al Gruppo, entro i primi tre mesi, pena la decadenza da membro e obbligo di ripresentare la domanda di adesione.
2. L'ammontare della quota è stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

Articolo 6

1. La qualifica di socio si perde, oltre che per i motivi previsti dallo Statuto CAI, per dimissioni, per morosità (ed in tal caso potrà essere riacquistata solo previa sanatoria della morosità e presentazione di nuova domanda di iscrizione) o per espulsione dall'Assemblea deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Gruppo (avverso la quale è possibile il ricorso al Consiglio Direttivo della Sezione).

Titolo III DEGLI ORGANI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - RESPONSABILE

Articolo 7

1. Sono organi del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei membri,
 - b) il Consiglio Direttivo (CD),
 - c) il Responsabile.

Articolo 8

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Gruppo, è costituita da tutti i membri del gruppo ed assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) elegge i componenti del CD,
 - b) adotta il presente regolamento e ne propone le modifiche,
 - c) adotta il regolamento per la gestione del magazzino ed il regolamento delle escursioni,
 - d) approva l'ammontare dell'eventuale contributo volontario a carico dei membri,



- e) approva l'operato del CD ed i bilanci d'esercizio,
- f) propone i programmi annuali e pluriennali del gruppo,
- g) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal CD o che le venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei membri.

2. L'Assemblea Ordinaria si svolge entro il 31 Gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria della sezione; le Assemblee Straordinarie ogni qualvolta il CD lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da parte del CD della sezione o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei membri.

3. La data è stabilita dal CD e resa nota tramite avviso pubblicato sul sito del Gruppo e inviato alla mailing-list, oltre ad essere esposto in sede almeno 15 giorni prima o, in caso di comprovata urgenza, almeno 7 giorni prima. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci del Gruppo; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La presidenza e la segreteria della riunione sono affidate a due soci nominati dall'Assemblea stessa. L'Assemblea delibera con il voto della metà più uno dei soci presenti e non sono ammesse deleghe.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i membri maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale del CAI e che abbiano rinnovato l'annuale iscrizione al Gruppo.

5. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e , in caso di elezioni, tre scrutatori. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti mediante votazioni.

6. Il CD dopo lo svolgimento dell'Assemblea annuale dovrà comunicare al CD della sezione la composizione del CD, il bilancio consuntivo e preventivo ed una relazione sull'attività svolta e da svolgere.

Articolo 9

1. Il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo di gestione del Gruppo ed è formato da cinque componenti eletti dall'Assemblea fra i membri.

2. Il CD assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) propone all'Assemblea i programmi annuali e pluriennali del gruppo e riordina le modifiche al presente regolamento,
- b) propone all'Assemblea l'ammontare di eventuali contributi volontari e pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea,
- c) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione e della gestione del Gruppo cura la redazione dei bilanci d'esercizio,
- d) propone al CD sezionale i nominativi da inviare agli OTTO ed agli OTCO,
- e) propone al CD sezionale i nominativi da inviare ai corsi di formazione per titolati CAI,
- f) propone al CD sezionale l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri,
- g) Cura il sito web, pagine Social network e la mailing-list (se funzionanti).

3. Il CD, su convocazione del Responsabile, si riunisce di norma almeno ogni 6 mesi; deve essere riunito senza indugio quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza ed a parità di voti prevale quella del Responsabile.

4. Il Presidente della sezione CAI di Roma, o chi per lui, può assistere alle riunioni del CD ed all'Assemblea del Gruppo senza diritto di voto. Parimenti possono assistere i membri del gruppo, anche in questo caso senza diritto di voto.

5. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene mediante indicazione, per voto segreto con scheda, di massimo 5 preferenze tra i membri. Sono eletti consiglieri i 5 membri con più preferenze. E' eletto automaticamente Responsabile chi riscuote il maggior numero di preferenze tra i consiglieri; in caso di rinuncia della carica di Responsabile, viene eletto il consigliere immediatamente successivo nella graduatoria



delle preferenze. A parità di voti tra due o più soci, nella designazione del Responsabile o del quinto consigliere, si procederà al ballottaggio. Ove un eletto non accetti l'incarico subentrerà il primo dei non eletti e così di seguito. Nel caso un consigliere lasci l'incarico, per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

6. Il Consiglio Direttivo, la cui elezione viene ratificata dal Consiglio Direttivo della Sezione, dura in carica un anno. Tutti i membri sono rieleggibili. Oltre che alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo decade se, a richiesta di votazione effettuata in Assemblea, riscuota un voto di sfiducia da parte dei 2/3 dei soci del Gruppo. In tal caso dovrà essere indetta una apposita Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Responsabile verrà temporaneamente assunta dal socio più anziano di iscrizione al Gruppo.

7. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al suo interno un Vice Responsabile, un Segretario, un Tesoriere ed un Magazziniere e provvede ad assegnare eventuali altre cariche a soci non consiglieri.

8. Il Vice Responsabile sostituisce le funzioni del Responsabile in sua assenza o, in occasioni particolari, su specifica delega del Responsabile e/o del Consiglio Direttivo.

9. Il Segretario cura la tenuta del libro verbale del Consiglio Direttivo, l'aggiornamento dell'elenco dei soci, la corrispondenza e la catalogazione e archiviazione dei rilievi e delle relazioni di uscita e di magazzino. Informa i membri del gruppo delle convocazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tramite avvisi esposti in sede.

10. Il Tesoriere cura la tenuta del libro di cassa e della contabilità del Gruppo e i rapporti con l'Amministrazione della Sezione.

11. Il Magazziniere sovrintende e coordina la gestione del Magazzino e dei materiali del Gruppo, in osservanza dell'apposito regolamento.

12. I consiglieri che saranno assenti a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, decadranno dall'incarico.

Articolo 10

1. Il Responsabile è il rappresentante del Gruppo ed ha la firma dello stesso.

2. Può aspirare alla carica di Responsabile chi abbia maturato almeno due anni di iscrizione, ad esclusione della prima elezione.

3. Il Responsabile del gruppo assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) coordina, sorveglia e dirige l'attività del gruppo,
- b) convoca le sedute dell'Assemblea dei membri,
- c) convoca e presiede le sedute del CD,
- d) presenta all'Assemblea dei membri la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio,
- e) pone in atto le deliberazioni del CD,
- f) partecipa alle riunioni del CD della sezione del CAI di Roma.

Titolo IV DELLA GESTIONE: AUTONOMIA - AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

1. Il GT CAI ROMA è parte integrante della Sezione CAI di Roma, non è dotato di soggettività distinta da quella della Sezione, gode di particolare autonomia tecnica ed organizzativa conformemente al presente regolamento, non dispone di autonomia patrimoniale ma solo di autonomia gestionale ed il suo bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno sociale va incluso nel bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno sociale della sezione.



2. Il Gruppo Torrentistico gestisce autonomamente:

- a) eventuali contributi volontari dei propri membri,
- b) eventuali plusvalenze dei propri corsi,
- c) eventuali somme derivanti da finanziamenti di enti territoriali per progetti o attività inerenti agli scopi del Gruppo,
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
- e) eventuali somme erogate dalla sezione a favore del Gruppo,
- f) il materiale tecnico e didattico occorrente alla propria attività.

Titolo VI SCIoglimento

Articolo 12

1. Lo scioglimento del Gruppo:

- dovrà essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei membri con la maggioranza dei 3/4 aventi diritto al voto;
- oppure su delibera del CD della Sezione, salvo, in tal caso, ricorso all'Assemblea Generale Sezionale.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

1. Il Gruppo dovrà procedere a modificare il presente regolamento ogni qualvolta intervengano modifiche all'Ordinamento della Sezione CAI di Roma ed allo Statuto e Regolamento Generale del CAI che siano incompatibili. Questo entro 12 mesi dalla introduzione delle nuove norme.

2. Le eventuali modifiche nel rispetto del precedente comma 1, o proposte dalla Assemblea dei membri del gruppo, dovranno comunque essere ratificate del CD della sezione CAI di Roma.

3. Le norme del presente regolamento integrano quelle previste:

- a) dallo statuto e dal regolamento generale del Club Alpino Italiano,
- b) dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano,
- c) dallo statuto e regolamento del Club Alpino Italiano Gruppo regionale Lazio;
- d) dallo statuto della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano.